

ALLEGATO "B " ALL'ATTO N. 25.434/4.762 DI REPERTORIO
STATUTO

ART. 1 – Origini e Denominazione

E' istituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "Fondazione **Scarpari Forattini**", Ente Morale di diritto privato, con denominazione abbreviata "Fondazione **Scarpari Forattini**".

La Fondazione deriva dalla trasformazione, effettuata ai sensi dell'Art. 3 della Legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2003, della "Residenza Sanitaria Assistenziale Dr. Cesare **Scarpari Forattini**", già "Ricovero **Intercomunale** Dott. Cesare **Scarpari Forattini**".

La Fondazione trae origine dalla disposizioni di ultima volontà del Dr. Virgilio **Scarpari Forattini** contenute nei testamenti olografi in data 9 ottobre 1913 e 20 settembre 1934, pubblicati con verbale del notaio Dr. Giovanni **Nicolini** di Mantova in data 3 agosto 1939 n. 6169 di repertorio, eretta in Ente morale di diritto pubblico con Regio Decreto 12 dicembre 1940 che ne approvava il relativo Statuto. La Fondazione era già riconosciuta come Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale ed ora, in conformità al d.lgs. 117/2017, intende assumere la qualifica di ente del terzo settore non commerciale.

La Fondazione è denominata "FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI ETS"

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Schivenoglia (MN), via Garibaldi n. 25 e persegue le proprie finalità prioritariamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Sedi secondarie, delegazioni e uffici potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle finalità dell'ente morale, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all'ente stesso. Il Consiglio Di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede e degli uffici sempre nel territorio del Comune di Schivenoglia.

ART. 3 - Scopi e Oggetto

Nel pieno rispetto della dimensione spirituale e materiale della persona umana, la Fondazione ha lo scopo di garantire la necessaria assistenza a persone in stato di fragilità per anzianità, **disabilità** fisica o psichica, malattia o emarginazione sociale.

La Fondazione opera nei seguenti settori:

- Assistenza sociale e socio sanitaria
- Assistenza sanitaria
- Formazione
- Beneficenza

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività in settori diversi da quelli **sopraenunciati**, se non agli stessi direttamente connessi.

La Fondazione è un ente autonomo rispetto ai soggetti che hanno il potere di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione ed i membri di tale

Consiglio di Amministrazione non sono soggetti ad alcun vincolo di mandato rispetto a coloro che li hanno nominati.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, anche promuovendo e partecipando a iniziative che favoriscano la **sussidiarietà** tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei servizi alla persona, l'inclusione e la coesione sociale della realtà territoriale di riferimento. La Fondazione presta la necessaria assistenza a persone fragili senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti **attività** di interesse generale, espressamente previste nel Codice del Terzo Settore:

A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a) art. 5 D.lgs. 117/2017);

B) interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) art. 5 D.lgs. 117/2017);

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c) art. 5 D.lgs. 117/2017);

D) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q) art. 5 D.lgs. 117/2017);

Nell'ambito dei propri scopi istituzionali, la Fondazione collabora con gli enti territoriali all'applicazione delle norme vigenti in materia, per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona.

La Fondazione valorizza l'opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di **gratuità** e di liberalità.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività occasionale di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Fondazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Tra queste attività secondarie e strumentali, la Fondazione può svolgere ad esempio, le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, scientifiche, sociali e ricreative rivolte a persone svantaggiate, **nonché** ai loro **famigliari**, tese alla valorizzazione della persona e alla prevenzione di situazioni di emarginazione;
- promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi **prestati** dalla Fondazione o da altri enti e associazioni aventi le stesse finalità;
- servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono

no dei servizi **prestati** o **accudiscono** in proprio una o più persone svantaggiate.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì individuare altre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto, mediante apposita delibera

ART. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- Dal fondo di dotazione costituito da beni mobili e immobili, da conferimenti in denaro o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- Dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- Da **elargizioni** fatte da enti o privati a incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- con i redditi del proprio patrimonio;
- con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 3;
- con i proventi di donazioni, di oblazioni e di atti di liberalità;
- con il **reinvestimento** di somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

ART. 5 – Organi

Gli Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Comitato esecutivo.
- L'organo di Controllo e Revisore dei Conti

ART. 6 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri.

Tre componenti sono nominati dal Vescovo di Mantova, di cui uno tra i Sacerdoti in Ministero in uno dei Vicariati istituiti nella Diocesi di Mantova.

Due componenti sono nominati dal Sindaco di Schivenoglia.

Un componente è nominato dall'Albo dei Benefattori.

Un componente è nominato dall'Albo delle Associazioni di Volontariato (delle Associazioni convenzionate).

La costituzione, l'aggiornamento e il funzionamento degli Albi sono stabilite con appositi Regolamenti.

ART. 7 – Durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica fino al termine per l'approvazione del 6° esercizio finanziario dall'insediamento e i suoi membri rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

Il Presidente dovrà comunicare per iscritto ai responsabili delle nomine e delle **designazioni** la scadenza del Consiglio stesso con almeno 90 giorni di anticipo.

I Membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati **decaduti** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è definitivo.

In tutti i casi di sostituzione di uno o più membri nel corso del mandato, i successori rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. La surroga viene effettuata dall'Autorità o dall'Ente competente ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso di **dimissione** della maggioranza dei suoi membri.

ART. 8 – Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di amministrazione ed indirizzo della Fondazione, assume decisioni in merito agli indirizzi generali delle attività della Fondazione, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità, emana disposizioni di carattere generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

- nomina il Presidente, da scegliersi tra i tre membri di nomina da parte del Vescovo di Mantova;
- nomina i componenti del Comitato esecutivo;
- approva il bilancio preventivo, annuale e la relazione morale e finanziaria;
- approva i documenti di indirizzo di mandato, triennali ed annuali;
- approva e modifica le norme statutarie;
- determina il compenso per i componenti degli organi di cui all'articolo 5;
- approva i regolamenti;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- delibera l'alienazione e l'acquisto di immobili;
- autorizza a contrarre mutui prestati, sopra la soglia di Euro 200.000,00 (duecentomila)
- approva l'adesione a forme associative nonché la costituzione o la partecipazione a società cooperative o consorzi;
- nomina, designa e revoca propri rappresentanti in seno a associazioni, federazioni, istituzioni e consulte;
- nomina l'organo di controllo ed il Revisore dei Conti quando necessario.

E' fatto obbligo agli amministratori di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Il consiglio di amministratore può altresì nominare procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

ART. 9 – Adunanze e validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno,

nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri.

L'ordine del giorno, è di regola **diramato** a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata o mediante consegna brevi **manu con firma di ricezione**, almeno tre giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche statutarie e la deliberazione di estinzione della Fondazione devono essere adottate con la presenza dei cinque settimi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e a maggioranza assoluta dei componenti.

Alle sedute possono assistere terzi che il presidente ritenga opportuno far partecipare.

ART. 10 – Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti della Fondazione.

In particolare:

- Svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone le sedute e i lavori;
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- Cura e vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e di tutte le attività della Fondazione;
- Redige la relazione che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- svolge in via esclusiva le funzioni inerenti l'attuazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza ed ogni altra che ritenga o si **riveli** necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

In ogni caso, quando la rappresentanza della fondazione è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della fondazione è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 11 – Vicepresidente

Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vice Presidente che ne assume i compiti in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano.

ART. 12 – Comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto e Presidente anche del Comitato Esecutivo.

Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni e i componenti possono essere rinnovati.

Il Comitato Esecutivo esercita le funzioni di gestione delle attività della Fondazione.

Il Comitato Esecutivo è investito di tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo, secondo quanto espressamente previsto nell'apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera, fax, posta elettronica o mediante consegna brevi manu, e nei casi d'urgenza almeno ventiquattrore prima.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Qualora il Presidente non sia concorde con la deliberazione del Comitato Esecutivo, ritenendola non conforme agli indirizzi ed alle finalità della Fondazione, avrà la facoltà di sottoporre la questione al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà esprimersi in merito e la sua deliberazione sarà vincolante per il Comitato.

Alle sedute del Comitato possono assistere terzi che il Presidente ritenga opportuno far partecipare.

ART. 13 – Esercizio finanziario, Bilancio e Trasparenza

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse ovvero essere destinati ad incremento del patrimonio per la promozione e lo sviluppo delle attività istituzionali.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione il bilancio, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e depositato ai sensi di legge, secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs.vo 117/2017.

A norma di quanto stabilito dall'articolo 3 comma 2 del Codice del Terzo settore, per quanto non previsto dal Codice stesso, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione pertanto, ai sensi dell'articolo 2428 c.c., quando lo

richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della fondazione, l'approvazione del bilancio potrà effettuarsi entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ma in questi casi gli amministratori hanno obbligo di segnalare in apposita relazione, le ragioni della dilazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dal Codice del Terzo Settore.

Ai sindaci, revisori e a chiunque rivesta cariche sociali potranno essere corrisposti solo compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, così come previsto dall'articolo 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore. La Fondazione provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti. In particolare ed a migliore specificazione di quanto sopra previsto, trattandosi di Fondazione ex Onlus, ex IPAB, ora Ente del Terzo settore non commerciale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199, è fatto divieto di corrispondere al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, emolumenti, compensi o indennità di carica; agli stessi è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico, debitamente documentate.

ART. 14 – Organo di controllo e Revisore dei conti

L'organo di controllo è costituito da un membro, nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta, avente i requisiti di cui all'articolo 2397 secondo comma c.c., cui si applica il disposto dell'articolo 2399 c.c.. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui si tratti di un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in generale le attività di cui all'articolo 30 commi 6 e 7 del Dlgs 03 luglio 2017 n. 117 ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del dlgs 117/2017..

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in occasione della adunanza del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Salvo quanto previsto dall'articolo 30 comma 6 del Dlgs 03 luglio 2017 n. 117, la Fondazione deve nominare un revisore legale di conti iscritto nell'ap-

posito registro, al ricorrere dei requisiti di cui all'articolo 31 dello stesso dlgs 117/2017. Il revisore ha la medesima durata in carica dell'organo di controllo sopra previsto.

Coloro che esercitano l'attività di controllo potranno partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio di Amministrazione.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

ART. 15 – Indennità di carica

All'Organo di Controllo e al Revisore dei conti spetta una indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione in modo anche differenziato, nei limiti di legge.

ART. 16 – Trasformazione, scioglimento, devoluzione patrimoniale

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al 1° comma, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore attribuendogli i relativi poteri di liquidazione. Esaurita la liquidazione, il liquidatore provvederà alla devoluzione del patrimonio residuo a favore di altri Enti del Terzo settore, secondo le modalità indicate dalla legge ed in particolare, dal Codice del Terzo Settore, Dlgs 117/2017.

ART. 17 – Norma di chiusura

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni

Firmato: Gianfranco Caleffi;

Firmato: Gian Paolo Bellini;

Firmato: Claudia Belluzzi;

Firmato: Mario Zanini;

Firmato: Carlo Calciolari;

Firmato: Rendina Incoronata;

Firmato: Migliorini Maria Lucia;

Firmato: Santini Elio;

Firmato: Laura Flisi (S.S.).

Io sottoscritta Dott.ssa Laura Flisi, Notaio in Gonzaga (MN), ed iscritta al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs 07/03/2005, N. 82, che si trasmette ai fini iscrizione al RUNTS ai sensi D.Lgs. 117/2017. Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova.